



TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

Ai Curatori

Ai Commissari giudiziali

Ai Liquidatori giudiziali

CIRCOLARE

Oggetto: Criteri per il conferimento di incarichi a coadiutori, delegati, difensori ed altri ausiliari delle procedure concorsuali. Attuazione delle Linee guida 20-07-2022 del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e coordinamento attribuite alla Sezione Procedure Concorsuali e al fine di assicurare uniformità di prassi nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si richiama l'attenzione dei Curatori, dei Commissari giudiziali e dei Liquidatori giudiziali sull'osservanza dei principi elaborati dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di conferimento di incarichi a coadiutori, delegati, difensori ed altri ausiliari (delegati alle vendite, IVG, Aste33 etc.) delle procedure

Le presenti disposizioni si applicano ai Curatori e, in quanto compatibili, ai Commissari giudiziali e ai Liquidatori giudiziali.

1. Esercizio personale delle funzioni

L'organo della procedura è tenuto a svolgere personalmente le funzioni connesse all'ufficio ricoperto.

Il ricorso a delegati, coadiutori, difensori ed altri ausiliari costituisce istituto di carattere eccezionale e non può tradursi in un sostanziale trasferimento a terzi delle attività che la legge riserva all'organo della procedura.

Le attività della procedura devono essere ordinariamente svolte dal professionista nominato, al quale compete la direzione, il coordinamento e la responsabilità delle stesse.

2. Divieto di deleghe generali

Le deleghe possono riguardare esclusivamente attività specifiche e puntualmente individuate.

Non sono ammissibili deleghe aventi carattere generale, continuativo o comunque tali da determinare una sistematica sostituzione dell'organo della procedura nello svolgimento delle proprie attribuzioni.

3. Conferimento di incarichi a coadiutori e ausiliari

La nomina di coadiutori è consentita esclusivamente nei casi in cui l'espletamento di determinate attività richieda competenze tecniche specialistiche non ordinariamente riconducibili alle attribuzioni professionali dell'organo della procedura.

L'istanza di autorizzazione dovrà indicare in modo puntuale:

- le attività da affidare;
- le ragioni che rendono necessario il ricorso al coadiutore;
- le competenze specialistiche richieste;
- l'utilità dell'incarico per il perseguimento delle finalità della procedura.

Il conferimento di incarichi dovrà essere limitato ai casi caratterizzati da particolare complessità e richiedenti specifiche competenze tecniche, da illustrare analiticamente nell'istanza.

4. Trasparenza e rotazione degli incarichi

La scelta dei difensori, dei coadiutori e degli altri ausiliari dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione.

I professionisti incaricati sono pertanto tenuti a favorire, compatibilmente con le esigenze di specializzazione richieste dal caso concreto, un'equa distribuzione degli incarichi tra professionisti dotati di adeguata preparazione ed esperienza, evitando concentrazioni non giustificate in favore dei medesimi soggetti.

La rotazione costituisce criterio organizzativo diretto ad assicurare la massima trasparenza nella gestione delle procedure e dovrà essere adeguatamente considerata in ogni scelta fiduciaria.

5. Prevenzione dei conflitti di interesse

Ogni nomina dovrà essere effettuata previa verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.

Particolare attenzione dovrà essere riservata all'eventuale esistenza di rapporti familiari, affettivi, associativi o professionali con il soggetto designato, nonché a fenomeni di reciproco conferimento di incarichi tra professionisti operanti nell'ambito delle procedure concorsuali.

Eventuali situazioni suscettibili di compromettere l'indipendenza, l'imparzialità o l'apparenza di imparzialità dell'azione della procedura dovranno essere tempestivamente portate all'attenzione del Giudice delegato.

6. Monitoraggio delle nomine

Al fine di agevolare le verifiche sul rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed assenza di conflitti di interesse, viene istituito un registro informatico tenuto dalla Cancelleria per la raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle nomine di difensori, coadiutori ed ausiliari delle procedure.

I professionisti incaricati oltre a richiedere le autorizzazioni di rito e comunicare le nomine a PCT sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cancelleria a mezzo PEC (fallimentare.tribunale.treviso@giustiziacert.it) rubricata "NOMINA COADIUTORI" i seguenti dati: procedura, nominativo del difensore/ausiliario/coadiutore, codice fiscale, oggetto dell'incarico, valore, data nomina, compilando in modo chiaro il modellino allegato alla presente circolare.

7. Contenuto delle istanze di autorizzazione

Ogni istanza finalizzata alla nomina di un difensore, di un coadiutore o di altro ausiliario dovrà contenere:

- a) le ragioni specifiche che hanno determinato la scelta del professionista, con particolare riferimento alle competenze, alla specializzazione e all'esperienza maturata;
- b) l'indicazione degli incarichi già conferiti al medesimo professionista nell'ambito delle procedure concorsuali negli ultimi 3 anni;
- c) la dichiarazione circa l'esistenza o meno di rapporti associativi, professionali o di condivisione di studio con il professionista designato;
- d) una specifica motivazione qualora venga proposto il conferimento di incarichi multipli o cumulativi al medesimo professionista.

Le istanze che non contengano le informazioni sopra indicate potranno essere oggetto di richiesta di integrazione prima della relativa valutazione.

8. Professionalità e competenza dei soggetti incaricati

La scelta dei professionisti cui affidare incarichi nell'interesse della procedura dovrà essere orientata da criteri di comprovata qualificazione professionale e adeguata esperienza nello specifico settore di attività richiesto.

Per la designazione dei coadiutori dovrà essere privilegiato il ricorso a professionisti in possesso delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti richiesti dall'ordinamento.

Per la nomina dei difensori dovranno essere illustrate le ragioni che attestano la specifica competenza professionale rispetto all'incarico da svolgere.

9. Vigilanza dell'Ufficio

L'osservanza dei criteri sopra richiamati sarà oggetto di vigilanza ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza concernenti la responsabilità degli organi della procedura, la permanenza nell'incarico, la determinazione del compenso e il corretto adempimento dei doveri funzionali.

10. Disposizioni finali

Le presenti disposizioni hanno natura organizzativa e sono dirette a favorire uniformità di prassi nell'ambito delle procedure concorsuali pendenti presso il Tribunale di Treviso.

La presente circolare entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Treviso.

La circolare viene comunicata ai Curatori, ai Commissari giudiziali e ai Liquidatori giudiziali e agli Ordini Professionali.

Treviso, 8 ottobre 2026

IL PRESIDENTE DELLA II SEZIONE CIVILE

Bruno Casciarri





Tribunale di Treviso
Seconda sezione civile

COMUNICAZIONE NOMINA COADIUTORE

TIPOLOGIA PROCEDURA e N. RG _____

CURATORE /LIQUIDATORE/COMMISSARIO _____

NOMINATIVO COADIUTORE/DELEGATO/DIFENSORE/AUSILIARIO	
CODICE FISCALE NOMINATIVO	
INCARICO (LEGALE, STIMATORE, CUSTODE, ECC)	
OGGETTO INCARICO	
VALORE DELL'INCARICO	
DATA NOMINA	